OGGETTO: **Criteri per l'assegnazione ai professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo degli importi una tantum ai sensi del D.M. 197 del 2 marzo 2018**			
N. o.d.g.: **09/06**	Rep. n. **284/2018**	Prot. n. **474240/2018**	UOR: **AREA RISORSE UMANE - ARU / UFFICIO PERSONALE DOCENTE**

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro
Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X			
Prof. Roberto Vettor	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini				X
Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Dott. Antonio Rigon				X
Sig. Marco Centonze	X			
Sig. Alessandro Nava	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente cede la parola al Prorettore Vicario, Prof. Dalla Fontana, il quale ricorda che l'articolo 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede: *"(…) A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011- 2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subìto, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (…). La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera (…). Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*.
Con D.M. n. 197 del 2 marzo 2018, il MIUR ha definito i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse ai singoli Atenei. Lo stesso Decreto ha inoltre stabilito che l'importo da attribuire ai soggetti beneficiari dell'intervento:

a) è ridotto in misura percentuale determinata da ciascuna Istituzione, compresa tra il 20% e il 30% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità e tra il 40% e il 50% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) è riconosciuto esclusivamente all'esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Decreto, inoltre, stabilisce che le somme eventualmente disponibili derivati dall'applicazione dei criteri indicati ai punti a) e b) saranno proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell'Ateneo ammessi alla procedura di attribuzione delle risorse.

I professori e ricercatori dell'Ateneo potenziali beneficiari degli importi in oggetto sono 1.829; le risorse una tantum saranno erogate in due soluzioni, come previsto dal Decreto, il

cui ammontare è determinato in base proporzionale alla somma assegnata dal MIUR per ognuno degli anni 2018 e 2019.
Il Rettore propone, quindi, di individuare i criteri per procedere alla valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 240/2010, dei soggetti destinatari del citato intervento e precisamente:

A. Attività di ricerca – produzione scientifica

Avere prodotto nel periodo 2011-2015 almeno tre pubblicazioni riconosciute da ANVUR ai fini della valutazione VQR, con riferimento a quanto inserito nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS alla data della presente delibera.
Per i docenti in servizio per un periodo inferiore al quinquennio 2011-2015, il requisito minimo di tre pubblicazioni è ridotto proporzionalmente al periodo di servizio nel seguente modo: fino a due anni di servizio, 1 pubblicazione; sopra i due anni e fino a quattro anni di servizio, due pubblicazioni.

B. Attività didattica

B.1 Per i professori di prima e seconda fascia: avere assolto ai compiti didattici istituzionali nell'a.a. 2016-2017 o, qualora il dato non sia disponibile, nel primo anno accademico utile successivo, secondo quanto regolamentato in materia dall'Ateneo e risultante dalle banche dati di Ateneo. L'anno accademico 2016-2017 è scelto dall'Ateneo in quanto, in precedenza, non risultano disponibili banche dati sistemiche.

B.2 Per i ricercatori universitari a tempo indeterminato: avere il titolo di professore aggregato, per coloro ai quali è stato assegnato un corso o modulo curriculare ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della Legge 240/2010 e della regolamentazione di Ateneo in materia e risultante dalle banche dati di Ateneo.
Per i ricercatori universitari non in possesso del titolo di professore aggregato è richiesto l'assolvimento dei compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché di attività di verifica dell'apprendimento, secondo i parametri definiti dall'art. 6, comma 3 L. 240/2010 (massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito), come attestato dal Direttore del Dipartimento di afferenza.

L'attività didattica oggetto di valutazione è comunque riferita all'anno accademico 2016-2017 o, qualora il dato non sia disponibile, nel primo anno accademico utile antecedente o successivo.
Ai fini degli accertamenti complessivi si tiene in ogni caso conto delle situazioni di aspettativa e di congedo previste dalla normativa vigente e intercorse nel periodo di riferimento.

Il Prorettore Vicario propone inoltre di adottare le seguenti percentuali di riduzione degli importi una tantum che saranno attribuiti ai docenti interessati:

- 20% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di una annualità degli incentivi una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 40% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Gli importi da attribuire saranno quantificati sulla base dei criteri definiti dal MIUR in fase di assegnazione delle risorse all'Ateneo, secondo la metodologia descritta dall''articolo 2, comma 2 del D.M. 197/2018, ovvero in relazione al peso ponderato, espresso in termini di punti organico, delle qualifiche rivestite dai docenti dal 1 gennaio 2011 e per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015.

L'elenco dei docenti idonei alla percezione dell'"una tantum" (potenziali beneficiari) sarà reso noto mediante pubblicazione in area riservata.
I dati relativi all'attività di ricerca e all'attività didattica saranno estratti dalle banche dati di Ateneo alla data della presente delibera.
L'Ufficio Personale Docente, al termine delle verifiche delle soglie valutative per l'accesso all'una tantum, informerà i docenti che non raggiungono i parametri definiti ai fini dell'attribuzione della indennità una tantum, che potranno, quindi, presentare al Rettore, entro il termine di 10 giorni, eventuali osservazioni e/o integrazioni ai dati rilevati.
Il Rettore adotterà il provvedimento finale con la determinazione degli importi una tantum assegnati ai singoli docenti.

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232;
- Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e in particolare l'articolo 1 comma 629;
- Visto il D.M. n. 197 del 2 marzo 2018;
- Richiamata la delibera n. 125 del Senato Accademico del 22 settembre 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 29, comma 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato poi con decreto rettorale n. 2869 del 3 ottobre 2014;
- Preso atto della proposta formulata per l'individuazione dei criteri per procedere, ai fini dell'attribuzione del presente "una tantum", alla positiva valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 240/2010, dei soggetti destinatari dell'intervento di cui al D.M. 197/2018;
- Preso atto del parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 9 ottobre 2018;

Delibera

1. di approvare l'applicazione dei seguenti criteri, ai fini dell'applicazione del D.M. 197/2018, per la valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010:

   A. Attività di ricerca – produzione scientifica

   Avere prodotto nel periodo 2011-2015 almeno tre pubblicazioni riconosciute da ANVUR ai fini della valutazione VQR, con riferimento a quanto inserito nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS alla data della presente delibera.
   Per i docenti in servizio per un periodo inferiore al quinquennio 2011-2015, il requisito minimo di tre pubblicazioni è ridotto proporzionalmente al periodo di servizio nel seguente modo: fino a due anni di servizio, 1 pubblicazione; sopra i due anni e fino a quattro anni di servizio, due pubblicazioni.

   B. Attività didattica

   B.1 Per i professori di prima e seconda fascia: avere assolto ai compiti didattici istituzionali nell'a.a. 2016-2017 o, qualora il dato non sia disponibile, nel primo anno accademico utile successivo, secondo quanto regolamentato in materia dall'Ateneo e risultante dalla banche dati di Ateneo. L'anno accademico 2016-2017 è scelto dall'Ateneo in quanto, in precedenza, non risultano disponibili banche dati sistemiche;
   B.2 Per i ricercatori universitari a tempo indeterminato: avere il titolo di professore aggregato, per coloro ai quali è stato assegnato un corso o modulo curriculare ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della Legge 240/2010 e della regolamentazione di Ateneo in materia e risultante dalle banche dati di Ateneo.

Per i ricercatori universitari non in possesso del titolo di professore aggregato è richiesto l'assolvimento dei compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché di attività di verifica dell'apprendimento, secondo i parametri definiti dall'art. 6, comma 3 L. 240/2010 (massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito), come attestato dal Direttore del Dipartimento di afferenza.

L'attività didattica oggetto di valutazione è comunque riferita all'anno accademico 2016-2017 o, qualora il dato non sia disponibile, nel primo anno accademico utile antecedente o successivo.
Ai fini degli accertamenti complessivi si tiene in ogni caso conto delle situazioni di aspettativa e di congedo previste dalla normativa vigente e intercorse nel periodo di riferimento.
I docenti che non raggiungono i parametri definiti ai fini dell'attribuzione della indennità una tantum, potranno presentare al Rettore, entro il termine di 10 giorni dall'informativa ricevuta dall'amministrazione, eventuali osservazioni e/o integrazioni ai dati rilevati;

2. di approvare l'applicazione delle seguenti percentuali di riduzione degli importi una tantum che saranno attribuiti:
   - 20% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di una annualità degli incentivi una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
   - 40% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

3. di stabilire che gli importi una tantum saranno determinati secondo il calcolo effettuato dal Ministero nella fase di assegnazione delle risorse all'Ateneo, secondo la metodologia descritta dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 197/2018, ovvero in relazione al peso ponderato, espresso in termini di punti organico, delle qualifiche rivestite dai docenti dal 1 gennaio 2011 e per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015;

4. l'assegnazione degli importi una tantum ai singoli docenti sarà definita con provvedimento del Rettore.